

Bologna, 4 febbraio 2019

Oggetto: Osservazioni del Gruppo Unipol S.p.A. sul nuovo regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di adozione di atti di regolazione (documento per la consultazione dicembre 2018)

Spettabile Autorità,

sottoponiamo alla Vostra attenzione alcune osservazioni relative al documento di consultazione in oggetto.

* * *

Art. 3 (Consultazioni)

Il comma 3 dell'articolo in commento prevede la possibilità per la Banca d'Italia di adottare una modalità di consultazione ristretta a soggetti individuati dalla stessa Autorità in base agli interessi coinvolti, in ragione di interessi omogenei.

Nella relazione illustrativa si fa espressamente riferimento, con riguardo a questa ipotesi, alle associazioni di categoria. Si rappresenta a codesta Spettabile Autorità come tuttavia non tutti gli *stakeholder* aderiscono ad associazioni di categoria e si chiede pertanto che vengano tenuti in considerazione anche ulteriori criteri qualificanti per individuare i soggetti interessati da consultazioni ristrette.

Art. 4 (Partecipazione alla consultazione pubblica)

L'ultimo periodo del primo comma del nuovo art. 4 ora in consultazione, prevede che "Essi (ndr i commenti pervenuti all'Autorità durante una pubblica consultazione) non comportano obbligo di riscontro e non costituiscono vincolo per l'istruttoria".

L'attuale art. 6 del Regolamento Banca d'Italia 24 marzo 2010 prevede invece, al comma 1, che "Gli atti normativi sono accompagnati da una relazione in cui sono esposte le motivazioni delle scelte effettuate e le valutazioni sui commenti ricevuti durante la consultazione".

E' intuibile che, ad avviso dello scrivente Gruppo, il venir meno di questo onere di riscontro ai partecipanti alla consultazione pubblica di fatto potrebbe disincentivare la partecipazione degli stakeholder. Proprio il riscontro

Unipol Gruppo S.p.A.

K

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
Capogruppo del Gruppo Bancario Unipol iscritto all'Albo dei gruppi bancari
www.unipol.it



dell'Autorità alle osservazioni formulate costituisce intuibilmente un importante momento di confronto chiarificatore.

In un'ottica di massima efficienza dell'attività regolamentare si chiede pertanto di eliminare l'ultimo periodo del nuovo art. 4 e di tornare quindi all'attuale impostazione procedurale. Si ritiene infatti che l'auspicata gestione più efficace dei commenti degli *stakeholder* possa ben coniugarsi con una espressa valutazione degli stessi.

In subordine, si chiede che la Banca d'Italia preveda quantomeno dei criteri generali che determinino l'ammissibilità (o meno) dei commenti ricevuti.

Art. 6 (Esiti della consultazione e adozione dell'atto)

Il co. 3 dell'art. 6 prevede che in occasione della pubblicazione degli atti di regolazione sottoposti a consultazione pubblica, o successivamente, la Banca d'Italia dà conto, con apposito documento e anche in forma sintetica della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del contenuto degli atti di regolazione adottati.

L'attuale art. 6 del Regolamento Banca d'Italia 24 marzo 2010, invece, prevede la contemporanea pubblicazione di una relazione accompagnatoria al documento adottato in cui si dà conto degli esiti della consultazione.

Al riguardo si osserva che il riscontro ai commenti degli stakeholder rappresenta spesso una chiave interpretativa della nuova disciplina. Comprendendo pertanto la necessità della Banca d'Italia di poter pubblicare in un momento successivo la relazione accompagnatoria, e velocizzare così l'intero procedimento regolamentare, si chiede comunque di <u>prevedere un termine massimo</u> entro cui poter avere accesso ai riscontri auspicati.

Art. 9 (Panel consultivi)

Si osserva che la formulazione proposta dal nuovo art. 9 in commento prevede la partecipazione ai suddetti panel alle associazioni rappresentative degli intermediari e dei loro clienti in luogo delle "categorie di soggetti" oggi previste dalla formulazione del vigente art. 5 del regolamento Banca d'Italia del 24 marzo 2010, il quale prevede panel consultivi genericamente rappresentativi degli intermediari e dei consumatori.

La formulazione attuale appare preferibile rispetto a quella proposta in consultazione in ragione del fatto che si ritiene opportuno (e si auspica) che continui a permanere la possibilità di partecipazione ai suddetti *panel* anche per i soggetti interessati direttamente dalle materie ivi trattate che, per scelta, non aderiscono ad alcuna associazione di categoria.

de



Nel ringraziare per l'attenzione che vorrete riservare a quanto sopra espresso, si porgono distinti saluti.

UNIPOL/GRUPPO S.p.A.
Responsabile Affari Regolamenteri

pile Affari Regolamentari